

Area 1 - Gestione delle risorse

Risorse Umane

## PROPOSTA DI CONSIGLIO NR. 20 DEL 04/04/2018

OGGETTO: CONTENZIOSO. TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO, SEZIONE LAVORO. M.I. CONTRO PROVINCIA DI TERAMO - SENTENZA N. 369/2017 - RG N. 2019/2013 - RICHIESTA DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RISARCIMENTO DANNI - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000.

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che, con ricorso depositato in data 14 agosto 2013 il signor M.I.: *“premessò di aver sottoscritto diversi contratti di co.co.co., di prestazione occasionale e ad a tempo determinato con la Provincia di Teramo dal 01.01.2005 al 30.06.2010 e dal 26.10.2010 al 31.12.2012 con la Teramo Lavoro, ma di aver lavorato di fatto alle dipendenze della Provincia di Teramo, nella cui organizzazione era inserita ed alle cui dipendenze era soggetta, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “disattesa ogni contraria istanza ed eccezione previo ogni accertamento sulle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente dal 1.01.2005 al 31.1.2.2012, previa occorrendo ogni declaratoria in merito alla nullità/illegittimità/inefficacia per simulazione di tutti i contratti sottoscritti dalla ricorrente dal 1.01.2005 al 31.12.2012, a) accertare e dichiarare, occorrendo anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., che tra il signor M.I. e la Provincia di Teramo è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1.01.2005 al 31.12.2012 (o dalle diverse date che dovessero risultare in corso di causa), ovvero più rapporti di lavoro subordinato succedutisi senza soluzione di continuità, comunque con diritto all'inquadramento nella categoria C (profilo economico C1) del CCNL Enti Locali, b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive per le ragioni di cui al ricorso e conseguentemente, c) condannare la Provincia di Teramo, in persona del Presidente pro tempore, a pagare alla ricorrente le somme derivanti dall'accertamento di cui sopra per un importo di euro 38.391,01 lordi a titolo di differenze retributive, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile, d) condannare la Provincia di Teramo in persona del Presidente pro tempore a versare agli enti previdenziali preposti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in relazione al rapporto di lavoro di cui sopra, e) condannare la Provincia di Teramo, in persona del Presidente pro tempore, a risarcire al ricorrente il danno ex art. 36 D.Lgs. 165/01 nella misura compresa tra 12 e 20 mensilità di retribuzione globale di fatto, al tallone mensile di euro 884,72 lordi ovvero quell'importo che dovesse essere ritenuto equo e di giustizia anche sulla base di criteri diversi da quello indicato in ricorso. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”;*

**VISTA** la deliberazione di Giunta Provinciale n. 440 del 08/11/2013 i.e., che ha stabilito per le motivazioni tutte ivi riportate, quanto segue: *“1) Di **costituirsì**, per i motivi di cui in premessa, nel giudizio come sopra promosso dinanzi al Tribunale Civile di Teramo – Sez. Lavoro dal sig. M.I. con ricorso ex art. 414 c.p.c.; 2) Di **nominare** quale procuratore e difensore degli interessi di questo Ente l'Avv. Gaetano D'Ignazio, Funzionario Avvocato in servizio presso il Settore B2 – Avvocatura della Provincia di Teramo.”;*

**CONSIDERATO** che la Provincia di Teramo, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano D'Ignazio, si è ritualmente costituita nel giudizio R.G. n. 2019/2013 come sopra promosso dal sig. M.I. impugnando e contestando le avverse argomentazioni ed istanze;

**VISTA** la sentenza n. 369/2017 con cui il Tribunale Civile di Teramo, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2019/2013 così provvede, notevolmente riducendo le pretese di controparte: *“dichiara il difetto di legittimazione passiva della Teramo Lavoro srl, chiamata in causa dalla Provincia di Teramo; dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Teramo in relazione alla domanda avente ad oggetto la costituzione di un rapporto di lavoro alla stessa imputabile, con le relative conseguente economiche, per il periodo dal 26.10.2010 al 31.12.2012; dichiara la decadenza ex articolo 32 della legge n. 183 del 2010 in relazione alla domanda di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati dalla ricorrente con la Provincia di Teramo dal 31.12.2007 al 30.06.2010; accerta e dichiara che i contratti di lavoro intercorsi tra la parte ricorrente e la PROVINCIA DI TERAMO dall'1.1.2005 al 31.8.2008 sono di natura subordinata ed ascrivibili alla categoria C – posizione economica 1 – del Contratto collettivo nazionale lavoro comparto delle autonomie locali; in parziale accoglimento della domanda, condanna la PROVINCIA DI TERAMO a corrispondere alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 2126 c.c., le differenze retributive liquidate nella misura di € 15.756,86 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp att. c.p.c. dalla data della maturazione sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724 (articolo ancora applicabile ai dipendenti pubblici alla luce della pronuncia della C. Cost. n.459/00); condanna la PROVINCIA DI TERAMO a pagare alla ricorrente una somma pari a 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori come per legge a titolo di risarcimento ex articolo 36 comma 5 del D.lgs n. 165 del 2001; previa compensazione della metà, condanna la PROVINCIA DI TERAMO a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.565,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge. Compensa le spese di lite tra la Provincia di Teramo e la Teramo Lavoro srl; pone definitivamente a carico della Provincia di Teramo le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.”;*

**VISTO**, inoltre, il Decreto di liquidazione CTU n. cronol. 3874/2016 del 29/06/2016 RG n. 2019/2013 cui il Tribunale Civile di Teramo, in funzione di giudice del Lavoro *“liquida in favore del C.T.U. dott. Matteo Facciolini l'importo di € 1.164,10 oltre IVA e CAP se dovuti”;*

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il *“Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;*

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTI** pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti ai sensi dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITO** agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** quanto dispone in materia di riconoscibilità di debiti fuori bilancio l'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 e dato atto che la fattispecie sopra descritta rientra nelle previsioni del comma 1, lettera a) del dianzi citato articolo, quindi si tratta di debito fuori bilancio riconoscibile;

**VISTO** l'art. 163 del d.lgs. n. 267/2000 recante la disciplina dell'esercizio provvisorio il quale prevede che l'Ente può impegnare per intero le somme non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e comunque quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente stesso;

**PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE**



1. Di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL, la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 20.469,03 così suddiviso:

- € 8.500,86            differenze retributive
- € 2.204,73            interessi su differenze retributive
- € 4.423,63            risarcimento danno (corrispondente a 2,5% mensilità della retribuzione)
- € 119,44              interessi su risarcimento danno
- € 3.743,36            spese di lite
- € 1.477,01            spese C.T.U.

derivante dalla sentenza del Tribunale Civile di Teramo n. 369/2017, che si allega alla presente Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che alla copertura finanziaria per il pagamento del suddetto importo si provvederà mediante imputazione sul capitolo 3648 del redigendo bilancio 2017.
3. Di dare atto che il Dirigente dell'AREA 1 provvederà all'adozione dei successivi e conseguenti provvedimenti al fine di procedere alla liquidazione delle suddette somme in favore di parte ricorrente.
4. Di trasmettere, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002, la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti della Regione Abruzzo.





R.G.N. 2019 /2013



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO**  
**GIUDICE DEL LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci  
All'udienza del 27/09/2017 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza**

nella causa promossa da:

**Ivan MELARANGELO** (c.f. MLRVNI71L08L103P) nato a Teramo l'8.07.1971 e ivi  
residente al viale Mazzini 34 ed elettivamente domiciliata in Teramo alla via Primo Riccitelli  
3, presso lo studio dell' avvocato Martina Barnabei (c.f. C.F. BRNMTN74L59L103P) che la  
rappresenta e difende, in forza di procura agli atti [martina.barnabei@pec-avvocatiteramo.it](mailto:martina.barnabei@pec-avvocatiteramo.it)

**RICORRENTE**

Contro

**PROVINCIA DI TERAMO** (CF 80001070673) in persona del Presidente p.t., rappresentata  
e difesa dall'avv. D'Ignazio Gaetano, in servizio presso il settore Avvocatura  
dell'Amministrazione Convenuta, giusta delibera G.P. n. 439 del 8.11.2013 e procura agli atti,  
elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Teramo via G. Milli n. 2

**RESISTENTE**

Nonché contro

**TERAMO LAVORO SRL in liquidazione** in persona del legale rappresentante  
p.t./liquidatore Gabriele Recchiuti, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Sortino giusta  
procura agli atti

**TERZO CHIAMATO IN CAUSA**



## CONCLUSIONI

Alla odierna udienza di discussione le parti hanno discusso oralmente e concluso come da processo verbale di causa

### FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 14 agosto 2013 Ivan Melarangelo, premesso di aver sottoscritto diversi contratti di co.co.co., di prestazione occasionale e ad a tempo determinato con la Provincia di Teramo dal 01.01.2005 al 30.06.2010 e dal 26.10.2010 al 31.12.2012 con la Teramo Lavoro, ma di aver lavorato di fatto alle dipendenze della Provincia di Teramo, nella cui organizzazione era inserita ed alle cui dipendenze era soggetta, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*“disattesa ogni contraria istanza ed eccezione  
previo ogni accertamento sulle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa resa dalla  
ricorrente dal 1.01.2005 al 31.12.2012,*

*previa occorrendo ogni declaratoria in merito alla nullità/illegittimità/inefficacia per  
simulazione di tutti i contratti sottoscritti dalla ricorrente dal 1.01.2005 al 31.12.2012,*

*a) accertare e dichiarare, occorrendo anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., che tra il signor  
Melarangelo e la Provincia di Teramo è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal  
1.01.2005 al 31.12.2012 (o dalle diverse date che dovessero risultare in corso di causa),  
ovvero più rapporti di lavoro subordinato succedutisi senza soluzione di continuità,  
comunque con diritto all'inquadramento nella categoria C (profilo economico C1) del CCNL  
Enti Locali*

*b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive per  
le ragioni di cui al ricorso e conseguentemente:*

*c) condannare la Provincia di Teramo, in persona del Presidente pro tempore, a pagare  
alla ricorrente le somme derivanti dall'accertamento di cui sopra per un importo di euro  
38.391,01 lordi a titolo di differenze retributive, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU  
contabile.*

*d) condannare la Provincia di Teramo in persona del Presidente pro tempore a versare  
agli enti previdenziali preposti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in relazione al  
rapporto di lavoro di cui sopra;*

*e) condannare la Provincia di Teramo, in persona del Presidente pro tempore, a  
risarcire al ricorrente il danno ex art. 36 D.Lgs. 165/01 nella misura compresa tra 12 e 20  
mensilità di retribuzione globale di fatto, al tallone mensile di euro 884,72 lordi ovvero  
quell'importo che dovesse essere ritenuto equo e di giustizia anche sulla base di criteri  
diversi da quello indicato in ricorso.*

*Oltre interessi e rivalutazione monetaria.*

*Con vittoria di spese di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.*

A sostegno della domanda riferiva:

- di aver lavorato dall'1.1.2005 al 30.06.2010 presso il settore turismo della Provincia di Teramo, con ufficio e postazione assegnatagli dall'ente pubblico, occupandosi delle mansioni amministrative ed informative dell'ufficio turismo (e-mail, telefonate per





conto del settore, aggiornamento del sito internet della Provincia – inserimento escursioni, gite, progetti, articoli di commento; coordinamento dei collaboratori esterni collocati presso gli I.A.T. dei 7 comuni della costa mediante sistema centralizzato; gestione delle prenotazioni on line delle gite ed escursioni sempre tramite sistema centralizzato; organizzazione delle escursioni estive e redazione degli opuscoli informativi; redazione di comunicati stampa, articoli, organizzazione e partecipazione a convegni su temi specifici), sostituendo durante le ferie estive i dipendenti in ferie, svolgendo le loro mansioni.

- che dall'1.1.2005 al 31.8.2008 (periodo dei contratti "precari") il lavoratore è stato sottoposto al potere direttivo esercitato dalla Provincia di Teramo, in persona dei superiori gerarchici signor Antonio Lagreca, in quanto: aveva un orario imposto dal Dirigente, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14, con due rientri imposti, il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17,30; il Dirigente gli diceva come lavorare, e imponeva i tempi di lavoro, controllando che l'esecuzione del lavoro fosse corrispondente alle direttive impartite (a titolo esemplificativo, il Dirigente dettava i tempi di lavoro per l'organizzazione dei convegni e controllava che le scadenze fossero rispettate; il Dirigente chiedeva quotidianamente al ricorrente di occuparsi del lavoro di segreteria), doveva chiedere i permessi per assentarsi dal lavoro al Dirigente e con questo doveva concordare le assenze dal lavoro, in base alle ferie o assenze del personale dipendente, usava gli strumenti di lavoro di proprietà della Provincia (scrivania, p.c., programmi/software, sedia, telefono, e-mail);
- che i contratti a tempo determinato stipulati con la Provincia di Teramo dal 31.12.2007 al 30.06.2010 e dal 26.10.2010 al 31.12.2012 devono considerarsi nulli per violazione dell'articolo 5 comma 4 o 4 bis del D.lgs n. 368 del 2001, stante il superamento del termine di 36 mesi da computare tenendo in considerazione i pregressi contratti "precari";
- che dal 26.10.2010 al 31.12.2012 (periodo formalizzato con Teramo Lavoro srl) è stato assegnato al settore politiche sociali della Provincia di Teramo, presso il Centro per l'impiego di Teramo, mantenendo la qualifica di Addetto agli Affari Generali e si è occupato delle mansioni che seguono: accesso agli atti amministrativi, attività di sportello (front-office) che dal marzo 2012 in seguito al trasferimento del dipendente Marcello Di Bernardino ha svolto da solo con il collega Fabrizio Marini, sotto le direttive e il controllo della Responsabile del servizio, signora Laila Esposito;





- che, dunque, anche il periodo di formalizzazione del rapporto di lavoro con la Teramo Lavoro dovrebbe essere considerato come prosecuzione di fatto del rapporto incardinato con la Provincia di Teramo, in quanto la società in house si limitava a fornire manodopera in violazione dell'articolo 27 del D.lgs n. 276/2003;
- che di conseguenza i contratti a tempo determinato stipulati con la Teramo Lavoro srl sono nulli perché stipulati in violazione dell'articolo 5 comma 4 e 4 bis del D.lgs n. 165 del 2001, in quanto eccedenti la durata di 36 mesi.

1.2. Si costituiva in giudizio la Provincia di Teramo, chiedendo preliminarmente la chiamata di terzo della Teramo Lavoro srl, essendo la causa alla stessa comune, in quanto la parte ricorrente faceva riferimento a contratti a tempo determinato con la stessa sottoscritti. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione processuale per i contratti stipulati con la Teramo Lavoro srl; sempre in via preliminare eccepiva la decadenza ex articolo 32 della legge n. 183 del 2010 della domanda in ordine alla impugnazione dei contratti di co.co.co. e dei contratti a termine stipulati con la Provincia di Teramo, l'ultimo dei quali concluso in data 30.09.2010, atteso che il ricorso veniva depositato oltre il termine di 270 giorni dalla impugnativa stragiudiziale ricevuta in data 29.2.2012 o comunque oltre il termine di 270 giorni dal 31.12.2011. Eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto di credito e confutava il fondamento della domanda in fatto ed in diritto.

Nel merito ha, in particolare, ribadito la correttezza e legittimità dei contratti di collaborazione stipulati, in quanto legati ai rispetti specifici progetti allegati.

1.3. Differita l'udienza per consentire la chiamata in causa della Teramo Lavoro srl, quest'ultima si è costituita eccependo la nullità della chiamata in causa per indeterminatezza ed estraneità ai fatti di causa, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in considerazione dell'assenza di rivendicazioni alla stessa rivolte dalla parte ricorrente, ed altresì l'inammissibilità della domanda per intervenuta decorrenza, e rigetto nel merito.

1.4. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, è stata disposta CTU contabile ed è stata rinviata alla udienza del 21.12.2016 per discussione con termine per note, ulteriormente rinviata alla presente udienza per discussione, stante la normativa intervenuta nelle more in materia di terremoto.

2. Il ricorrente intende ottenere l'accertamento del rapporto di subordinazione alle dipendenze della Provincia di Teramo per l'intero periodo dall'1.1.2005 al 31.12.2012,



rivendicando le relative differenze retributive ed il danno per violazione dell'articolo 36 del D.lgs n. 165 del 2001, stante la diversa formalizzazione del rapporto in termini di co.co.co., prestazione occasionale e contratti a termine e stante la stipulazione formale dei contratti di lavoro dal 26.10.2010 al 31.12.2012 con la Teramo Lavoro srl.

Orbene, risulta *per tabulas* che il ricorrente ha stipulato con la Provincia di Teramo i seguenti contratti:

- a) dal 1.01.2005 al 30.06.2005, incarico di collaborazione ad alto contenuto professionale, settore turismo (doc.1 fasc. ric.),
- b) dal 1.07.2005 al 31.10.2005, co.co.co., settore turismo (doc.2 fasc. ric.),
- c) dal 1.02.2006 al 28.02.2006, incarico per prestazione d'opera occasionale, settore turismo (doc.3 fasc. ric.),
- d) dal 1.03.2006 al 31.03.2006, incarico per prestazione d'opera occasionale, settore turismo (doc.4 fasc. ric.),
- e) dal 1.04.2006 al 30.04.2006, incarico per prestazione d'opera occasionale, settore turismo (doc.5 fasc. ric.),
- f) dall'8.05.2006 al 7.07.2006, co.co.co., settore turismo (doc.6 fasc. ric.),
- g) dal 24.07.2006 al 23.06.2007, co.co.co., settore turismo (doc.7 fasc. ric.),
- h) dal 25.06.2007 al 30.11.2007, co.co.co., settore turismo (doc.8 fasc. ric.),
- i) dal 30.11.2007 al 31.05.2008, co.co.pro., settore turismo (doc.9 fasc. ric.)
- j) (pendente il predetto contratto, sub i) dal 31.12.2007 per mesi 18 (al 30.06.2009) contratto a tempo determinato settore turismo (doc.10° fasc. ric.),
- k) (pendente il contratto di cui al punto che precede) dal 16.06.2008 al 31.08.2008, co.co.co., settore turismo (doc.11 fasc. ric.)
- l) proroga del contratto a termine al 31.12.2009 (doc.10b fasc. ric.),
- m) proroga al 30.04.2010 (doc.10c fasc. ric.),
- n) proroga al 30.06.2010 (doc.10d fasc. ric.).

Con delibera del Consiglio Provinciale del 20.05.2010 la Provincia di Teramo ha deliberato *“approvare la costituzione di una società a responsabilità limitata, di carattere strumentale ai fini istituzionali dell'Ente e sulla base dell'art. 13 D.L. 22372006 con capitale interamente di proprietà della Provincia di Teramo; approvare al riguardo lo schema di Statuto e di Convenzione che si allegano al presente atto ...”* .

A seguito della costituzione della Teramo Lavoro srl, il ricorrente sottoscriveva con la società in house i seguenti contratti:





- a) dal 26.10.2010 al 31.12.2010, contratto a tempo determinato, (doc.14a),
- b) proroga, al 30.06.2011 (doc.14b fasc. ric.),
- c) proroga, al 15.07.2011 (doc.14c fasc. ric.),
- d) proroga, al 31.12.2011 (doc.14d fasc. ric.), cui ha fatto seguito un accordo tra Teramo Lavoro srl e le OO.SS. (Cgil, Cisl e Uil) del 22.12.2011 (doc.15 fasc. ric.),
- e) proroga, al 29.02.2012 (doc.14e fasc. ric.),
- f) proroga, al 30.04.12 (doc.14f fasc. ric.),
- g) proroga, al 30.06.2012 (doc.14g fasc. ric.), cui ha fatto seguito un accordo tra Teramo Lavoro srl e le OO.SS. (Cgil, Cisl e Uil) del 29.06.2012 (doc.16 fasc. ric.) e un ulteriore accordo tra le medesime parti, del 13.07.2012 (doc.17 fasc. ric.),
- h) dall'8.08.2012 al 31.12.2012, contratto a tempo determinato (doc.18 fasc. ric.).

La ricorrente sostiene che aldilà della formalizzazione dei contratti di lavoro con la Teramo Lavoro srl, il rapporto di lavoro deve ritenersi imputabile alla Provincia di Teramo perché la società *in house* non ha mai agito come società strumentale, in violazione dell'articolo 13 del DL n. 22372006, ma si è limitata di fatto a fornire manodopera in violazione dell'articolo 27 del D.lgs n. 276/2003.

Alla luce della prospettazione della parte attrice la Provincia di Teramo, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, ha chiamato in causa la Teramo Lavoro srl, sottolineando che parte dei contratti impugnati sono stati stipulati con la società *in house* e non con l'ente provinciale.

A sua volta la Teramo Lavoro srl ha eccepito la inammissibilità della chiamata di terzo, rilevando la propria estraneità ai fatti di causa, attesa l'assenza di rivendicazioni della ricorrente nei suoi confronti.

Orbene, il ragionamento della parte ricorrente secondo cui il rapporto di lavoro deve essere imputato per tutto l'arco temporale alla Provincia di Teramo, a prescindere dalla formalizzazione dei contratti di lavoro con la Teramo Lavoro srl, non può trovare accoglimento.

E ciò per la ragione assorbente che le conseguenze di imputazione di cui all'articolo 27 del D.lgs n. 276 del 2003, su cui la ricorrente fonda le proprie doglianze, non sono applicabili alla pubblica amministrazione per espressa esclusione normativa contenuta nell'articolo 86 comma 9 del D.lgs n. 276 del 2003: *“La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle*





*pubbliche amministrazioni cui la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato”.*

La imputazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Provincia di Teramo rivendicata dalla parte ricorrente anche per i contratti di lavoro sottoscritti con la Teramo Lavoro srl e fondata sull'applicabilità dell'articolo 27 del D.lgs n. 276 del 2003 non trova, dunque, alcun riscontro normativo, con la conseguenza che deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Teramo per le rivendicazioni relative ai contratti di lavoro sottoscritti dalla parte ricorrente con la società in house dall'8.0.2010 al 31.12.2012.

A conferma delle precedenti considerazioni, valga richiamare la sentenza della Corte di Appello dell'Aquila (che si condivide), che in una vicenda simile a quella presente, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'ente provinciale: *“Parimenti infondato si rivela l'ultimo motivo di gravame, atteso che la Provincia di Teramo è estranea alle vicende contrattuali di cui si tratta, per essere l'apposizione illegittima del termine al contratto di lavoro del 18.10.2010 e le relative proroghe riconducibili all'operato della società appellante e non rilevando, in proposito, quanto sopra evidenziato circa la natura pubblica della medesima società, permanendo quest'ultima, comunque, come persona giuridica autonoma, distinta dall'Amministrazione Provinciale, quand'anche “longa manus” di quest'ultima, sicchè, le conseguenze pregiudizievoli dell'azione illegittima devono rimanere a carico della società che ha posto in essere il comportamento non conforme ai requisiti richiesti dal DLgs n. 368/2001 per la valida instaurazione di rapporti di lavoro a termine”* (Corte d'Appello di L'Aquila, sent. n. 617/2016).

In definitiva sintesi va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Teramo per le rivendicazioni relative ai contratti di lavoro stipulati dal 26.10.2010 al 31.12.2012 con la Teramo Lavoro srl.

Per quanto attiene la posizione della Teramo Lavoro srl, terza chiamata in causa, è noto che il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti. Tuttavia, anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei



confronti del solo convenuto) non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato (Cassazione civile, sez. II, 27/04/2016, n. 8411).

Nella fattispecie concreta la Provincia di Teramo ha chiesto la chiamata in causa della Teramo Lavoro srl eccependo il proprio difetto di legittimazione, in ordine ai contratti stipulati dalla parte ricorrente con la società in house.

Di converso, la parte ricorrente, anche nelle note autorizzate, torna a ribadire che il rapporto di lavoro deve essere imputato esclusivamente alla Provincia di Teramo, formulando le rivendicazioni economiche nei soli confronti dell'ente locale.

Ne consegue che il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa non può trovare accoglimento nel caso di specie, in quanto espressamente escluso dalla parte ricorrente.

Va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione della Provincia di Teramo per le domande relative ai contratti stipulati dal 26.10.2010 al 31.12.2012, oltre al difetto di legittimazione passiva della Teramo Lavoro srl per tutte le domande formulate dalla parte ricorrente, in quanto rivolte in via esclusiva all'ente provinciale.

La successiva trattazione del giudizio potrà, dunque, riguardare esclusivamente la valutazione delle doglianze relative ai contratti di lavoro sottoscritti con la Provincia di Teramo dal 01.01.2005 al 30.06.2010.

Al riguardo la Provincia di Teramo eccepisce in via preliminare la decadenza della domanda ex articolo 32 della Legge n. 183 del 2010 e la prescrizione quinquennale dei crediti maturati oltre i cinque anni antecedenti la diffida ricevuta dalla Provincia in data 29.2.2012.

#### **Decadenza**

L'eccezione di decadenza merita parziale accoglimento in relazione alla impugnativa dei contratti a tempo determinato stipulati con la Provincia di Teramo dal 31.12.2007 al 30.06.2010.

Come noto, l'art. 32 della legge n. 183 del 2010, modificando l'art. 6 della legge n. 604 del 1966, ha introdotto un ulteriore termine di decadenza, successivo a quello di impugnativa stragiudiziale del licenziamento, entro il quale instaurare il giudizio di merito: *«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in*





*forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.*

*L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».*

Per quanto interessa in questa sede il comma 4 del suddetto articolo 32 ha esteso l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del medesimo articolo 32, ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

In particolare l'art. 32 Collegato Lavoro (legge n. 183 del 2010) prevede quanto segue:

*“3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:*

*a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro [ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, e' fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 e' fissato in centottanta giorni] ( Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 11, lettera a), della Legge 28 giugno 2012, n. 92.);*

*b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;*

*c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;*

*[d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.] (3) lettera abrogata dall'articolo 1, comma 11, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92.*

*4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:*





- a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
- b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
- c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;
- d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chiede la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.

La lettera delle disposizione normativa è chiara nel senso di estendere il duplice termine di decadenza, sia alle azioni volte a far valere la nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sia ai casi di recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

La legge 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del d.l. 29.12.2010, n. 225, ha inoltre introdotto il comma 1 bis all'art. 32 della legge n. 183 del 2010, prevedendo che «*In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011*».

E' vero che la citata disposizione stabilisce il differimento di efficacia con riferimento espresso al solo 1° comma dell'art. 6 l. n. 604/1966 e non già anche al 2° comma, ma un'interpretazione strettamente letterale priverebbe di significato la norma, giacché, essendo previsto il termine di sessanta giorni per impugnare il licenziamento fin dal 1966, non avrebbe avuto senso alcuno differire l'efficacia della disposizione del 1° comma dell'art. 6 che ribadisce l'onere di impugnare il recesso nel termine di sessanta giorni già stabilito dal medesimo art. 6 nella sua versione originaria.

Tale differimento dell'efficacia del termine decadenziale per l'impugnativa dei licenziamenti deve cioè ritenersi applicabile a tutte le ipotesi contrattuali indicate nell'art. 32 della L. 183/2010, in considerazione sia degli espressi richiami contenuti nei successivi commi 3 e 4 della medesima disposizione, sia della chiara ratio della norma stessa, introdotta al solo fine di evitare che un gran numero di soggetti intenzionati a contestare la legittimità della cessazione dei rapporti contrattuali o delle altre tipologie di atti datoriali ivi menzionati incorressero in una decadenza inconsapevole, e non certo per introdurre, nel solo anno 2011,



una inspiegabile sospensione del termine per l'impugnazione dei licenziamenti esistente fin dal lontano 1966.

L'art. 32 Collegato Lavoro estende, dunque, il doppio termine decadenziale sia al caso di domanda diretta ad ottenere la nullità del termine apposto al contratto, ed anche per i contratti già scaduti, sia nei casi di recesso del committente dai contratti di co.co.co..

Nel caso di specie la parte ricorrente, da un lato contesta la qualificazione giuridica dei contratti di co.co.co. ed a prestazione occasionale, rivendicando le relative differenze retributive, dall'altro lato impugna i contratti a tempo determinato stipulati con la Provincia di Teramo.

E' necessario distinguere le due domande.

La prima domanda con la quale si contesta la qualificazione giuridica dei contratti di co.co.co. ha natura diversa rispetto a quella con la quale si impugna il recesso del committente prevista dall'articolo 32 della legge n. 183 del 2010.

Si tratta di azioni che si fondano su presupposti giustificativi differenti: nella seconda azione, la parte si duole dell'illegittimo recesso dal contratto di co.co.co. (o co.co.pro.), nella prima ipotesi, la parte prospetta la natura subordinata del rapporto di lavoro, dissimulato nel contratto di collaborazione formalmente sottoscritto tra le parti.

Ne consegue che la decadenza di cui all'articolo 32 della legge n. 183 de 2010 non può trovare applicazione nel caso di specie, in relazione alla domanda con la quale la ricorrente contesta la natura giuridica del rapporto di co.co.co. Per tale ragione l'eccezione di decadenza non merita accoglimento.

L'eccezione di decadenza va, invece, accolta in relazione alla domanda con la quale di eccepisce la nullità dei contratti a tempo determinato stipulati con la Provincia di Teramo dal 31.12.2007 al 30.09.2010, atteso che, prendendo in considerazione la data della lettera di diffida (29.2.2012), il ricorso giudiziario è stato depositato in data 14.8.2013, oltre il termine di decadenza di cui all'articolo 32 della legge n. 183 del 2010.

Peraltro, la prospettazione di parte ricorrente secondo cui il contratto a tempo determinato stipulato con la Provincia sarebbe nullo per violazione dell'articolo 5 del D.lgs n. 138 del 2001, computando a tal fine il precedente rapporto di co.co.co. come contratto a





tempo determinato, e considerando altresì i contratti a tempo determinato successivamente stipulati con la Teramo Lavoro, non trova fondamento nel merito.

L'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato di fatto con un ente pubblico, non vale ad applicare *in toto* la disciplina prevista per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, e nello specifico la disciplina di cui all'art. 5 D.lgs n. 368/2001, ma determina il riconoscimento al collaboratore del diritto al medesimo trattamento economico previsto al dipendente di ruolo e ciò proprio in forza dell'art. 2126 c.c. Si tratta, infatti, di due discipline normative che operano in ambiti giuridici distinti. Diversamente opinando, ovvero riconoscere l'applicabilità dell'art. 5 D.lgs n. 368/2001, vorrebbe dire qualificare il contratto di collaborazione come contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e far coincidere l'apposizione del termine con la data di scadenza del contratto di collaborazione. Si tratta, invero, di conseguenze giuridiche che non trovano alcun supporto normativo; peraltro il disconoscimento del contratto di collaborazione con l'ente pubblico, presuppone l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato "di fatto", il cui immediato riferimento normativo è dato proprio dall'art. 2126 c.

#### Prescrizione

Va altresì rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale.

È, infatti, principio ormai pacifico in giurisprudenza (Corte Costituzionale, sentenza 10 giugno 1966, n. 63), che la prescrizione decorra in costanza di rapporto esclusivamente nel caso in cui si tratti di rapporti di lavoro aventi la caratteristica della stabilità (Corte Cost. 20 novembre 1969 n. 143 e 29 aprile 1971 n. 86;).

Il detto principio, peraltro, è stato ulteriormente ribadito dalle SS. UU. con sentenza n. 38 del 2001 e da ultimo nuovamente confermato dalle medesime SS.UU. con sentenza n. 4942 del 28/03/2012 in cui è stato affermato quanto segue: *"Ai fini dell'individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi, il presupposto della stabilità del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso nel corso del suo svolgimento, e non già alla stregua della qualificazione ad esso attribuita dal giudice all'esito del processo, con un giudizio necessariamente ex post. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui la prescrizione aveva cominciato a decorrere dal momento di cessazione del rapporto, posto che la qualificazione data all'insorgenza e nella costanza di esso era stata quella di una collaborazione priva del requisito della stabilità)"*.

Infatti, in considerazione del "metus" del lavoratore nei confronti del datore di lavoro tipico dei rapporti senza stabilità e caratterizzati da precarietà, a maggior ragione quando i





contratti di collaborazione si sono susseguiti senza soluzione di continuità, il *dies a quo* ai fini della decorrenza del termine prescrizione non può che essere individuato nella cessazione della sequenza contrattuale.

Nella fattispecie concreta la parte ricorrente ha stipulato con la Provincia di Teramo diversi contratti precari (co.co.co., co.co.pro., contratti di lavoro occasionale) dal 01.01.2005 al 31.8.2008, oltre ad un contratto a tempo determinato, con successive proroghe dal 31.12.2007 al 30.06.2010, lavorando continuamente (a sua dire), ad eccezione dei periodi di novembre e dicembre 2005, e del periodo da luglio 2010 a ottobre 2010.

Per quanto attiene le rivendicazioni economiche relative al periodo dal 01.01.2005 al 31.8.2008 il *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione va individuato nel giorno 31.8.2008.

Considerato che la lettera di diffida è stata ricevuta dalla Provincia di Teramo in data 29.2.2012, non può ritenersi maturato alcun termine di prescrizione quinquennale. Tanto premesso, l'eccezione di estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale non merita accoglimento.

#### **Contratti di collaborazione**

In punto di diritto, è noto che la pubblica amministrazione, per lo svolgimento di determinati servizi qualificati e temporanei, può fare ricorso alle tipologie di lavoro cosiddette "flessibili" e alle collaborazioni esterne ex art. 2222 cod. civ., come previste dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001.

Questa possibilità può essere tuttavia esercitata dalla pubblica amministrazione solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo, e nell'ipotesi in cui la stessa amministrazione non sia in grado di far fronte a una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno.

L'attuale versione dell'art. 7 co. 6 D.lgs 165/2001 è frutto di successive manipolazioni legislative, rispetto alla formulazione originaria applicabile *ratione temporis*, del seguente tenore: "*per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*"

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006 , convertito nella L. n. 248 del 2006 poi modificata dalla L. n. 244 del 2007, il disposto dell'art. 7, co. 6 è stato riscritto quasi



totalmente, introducendo una disciplina unitaria per il lavoro autonomo nelle pubbliche amministrazioni, del seguente contenuto:

*“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:*

*a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;*

*b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*

*c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*

*d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

*6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.*

*6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6”.*

Da ultimo, con D.lgs n. 75 del 25 maggio 2017, in un'ottica di riforma dell'intera pubblica amministrazione, è stata rivisitata l'intera disciplina e sono stati definiti in maniera ancora più stringente i presupposti per il ricorso ai contratti di co.co.co.:

*“5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.*

*6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze», dopo le parole «possono conferire cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, [di natura occasionale o coordinata e continuativa,] ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita':*

*a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;*

*b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*

*c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al*





*collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*

*d) devono essere preventivamente determinati durata, [luogo,] oggetto e compenso della collaborazione”.*

La giurisprudenza sviluppatasi in relazione alla versione dell'art. 7 co. D.lgs n. 165/2001 applicabile *ratione temporis* (cfr.: C.Conti reg. Friuli Venezia Giulia, sez. giurisd., 28 gennaio 2008, n. 41; Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, 3 novembre 2003, n. 1124; Corte dei Conti, sez. I, 18 gennaio 1994, n. 7; Corte dei Conti, sez. I, 7 marzo 1994, n. 56) ha indicato le condizioni necessarie che devono ricorrere per il conferimento di incarichi a terzi:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- l'amministrazione conferente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di reperire risorse umane e figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico all'interno della propria organizzazione;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, con specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- deve essere assicurata la proporzione fra i compensi erogati all'incaricato e le utilità conseguite dall'amministrazione.

Per quanto riguarda il contenuto della prestazione, in particolare, occorre che si tratti di prestazioni di elevata professionalità, quindi di prestazioni di opera intellettuale da affidarsi a coloro che esercitano un'attività per la quale è richiesta una abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione in appositi albi, oppure di prestazioni di altro tipo non reperibili nel settore pubblico. La singola amministrazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 Cost., deve quindi accertare che l'incarico venga assegnato ad esperti di particolare e comprovata esperienza, abbia una durata limitata nel tempo, un oggetto ben determinato e deve predeterminare l'entità del compenso e l'onere di spesa (C.Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 08 maggio 2009, n. 324).

Quanto alla natura subordinata del rapporto, in punto di distribuzione dell'onere probatorio, è noto che chi agisce in giudizio per l'accertamento di un rapporto di lavoro





subordinato ha l'onere di provare in modo rigoroso il pieno configurarsi degli elementi propri dello specifico vincolo di subordinazione.

Con specifico riferimento al rapporto di pubblico impiego, è stato affermato che i suoi indici rivelatori consistono nella natura pubblica dell'Ente datore di lavoro, nella diretta correlazione dell'attività lavorativa prestata con i fini istituzionali perseguiti, nell'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'Ente, nell'orario predeterminato e assoggettato a controllo, nella retribuzione prefissata e a cadenza mensile, nel carattere continuativo, professionale e prevalente, se non esclusivo, delle prestazioni lavorative effettuate e nella subordinazione gerarchica, nel senso che la prestazione del lavoratore deve essere regolata nel suo svolgimento, configurandosi la subordinazione come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Consiglio di Stato n. 4930/2014).

Costituiscono, quindi, indici probatori sintomatici propri della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego: la subordinazione gerarchica, l'esclusività e la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario di lavoro, la retribuzione in misura fissa e continuativa, agganciata a quella normativamente stabilita per il personale di ruolo della p.a. appartenente al medesimo settore del pubblico impiego, e l'inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa dell'Ente.

Tanto premesso nella fattispecie concreta risultano stipulati differenti e plurimi contratti di co.co.co., di cui uno di co.co.pro. (notoriamente non applicabile alle pubbliche amministrazioni) e di prestazione d'opera occasionale, la cui estensione temporale, protrattasi per un periodo superiore a tre anni (dall'1.1.2005 al 30.08.2005) è già di per sé fortemente sintomatica della natura abusiva di tale tipologia contrattuale.

La convenzione del 24.1.2005 e del 1.6.2005 fanno riferimento al medesimo progetto, di collaborazione nell'ambito del progetto "Ecoturism: places and Traditions", mentre i successivi contratti di prestazione occasionale riguardano la collaborazione con il personale dipendente del Servizio Turismo per lo svolgimento di attività connesse alla organizzazione e realizzazione degli eventi previsti nell'ambito del progetto "provincia di serie A".

Il contratto di collaborazione a progetto (peraltro non applicabile alle p.a.) riguarda invece l'incarico di assistente tecnico di progetto a supporto dell'attività di promozione turistica.

Aldilà (ed oltre) gli specifici progetti indicati nei diversi e plurimi contratti "precarì", è emerso che il ricorrente, nell'arco temporale di circa 3 anni in cui sono stati stipulati i diversi



contratti di co.co.co. e a prestazione occasionale, si è inserito nell'organizzazione dell'ente provinciale, occupandosi di mansioni tipicamente istituzionali riferite al settore turismo, quali caricare contenuti e foto nel sito istituzionale della provincia, inserire le strutture ricettizie sul sito, partecipare ad eventi per conto della provincia, contattare i vari rappresentanti delle associazioni di categoria della Consulta per il Turismo (cfr. teste Daniela Di Dionisio e Crocetti Patrizia).

Orbene, dalla prova testimoniale è emerso che oltre alla partecipazione a specifici progetti, la prestazione lavorativa svolta dal ricorrente presso il settore turismo della Provincia di Teramo, lungi dal costituire una attività di natura specialistica e svolta in piena autonomia operativa, si è di fatto concretizzata in una attività in parte eterodiretta, avente per oggetto anche attività di mera segreteria (cfr. teste Crocetti Patrizia) e comunque funzionale alla realizzazione degli scopi tipicamente perseguiti nell'ambito del settore turismo.

Il ricorrente ha, infatti, svolto attività di protocollo, di aggiornamento del sito istituzionale, di segreteria, di organizzazione delle escursioni (cfr. teste Crocetti Patrizia e Piergiorgio Tittarelli).

Tanto premesso, si ritiene che i requisiti di subordinazione ricorrono nel caso di specie per il periodo dal 01.01.2005 al 31.8.2008, ove si consideri che:

- le prestazioni rese dalla parte ricorrente (compiti di tipo istituzionale e non specialistico nell'ambito del settore turismo) non possono sicuramente qualificarsi "di elevata professionalità", ma di converso confluiscono nella gestione ordinaria ed istituzionale del settore turismo (organizzazione delle escursioni, aggiornamento del sito istituzionale, cfr. testi Crocetti Patrizia, Daniela Di Dionisio e Piergiorgio Tittarelli);
- l'oggetto della prestazione non era funzionale alla realizzazione di un determinato obiettivo o progetto, ma al contrario era strumentale proprio a garantire la sussistenza e la realizzazione di uno dei servizi di competenza della Provincia (ovvero quello del Turismo);
- la prestazione svolta dal ricorrente si caratterizzava sostanzialmente nella organizzazione delle escursioni, nella partecipazione ad eventi per conto della provincia, nell'aggiornamento del sito internet mediante il caricamento di foto e informazioni;
- le mansioni sono rimaste per tutto l'arco temporale le medesime, anche a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la





Provincia di Teramo (sulla continuità lavorativa si veda quanto dichiarato dal teste Crocetti Patrizia);

- il ricorrente, quale co.co.co., come qualsiasi altro dipendente, doveva preavvisare in caso di assenza o ritardi, doveva concordare con il restante personale i periodi di ferie e soprattutto era sottoposta al potere direttivo dei dirigenti di settore (cfr. testi Crocetti Patrizia, Daniela Di Dionisio e Piergiorgio Tittarelli, quest'ultimo solo sulla sottoposizione del ricorrente al controllo altrui: "lui doveva eseguire quello che noi gli dicevamo di fare");
- il ricorrente era tenuto a lavorare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00, con due rientri pomeridiani dalle 15.00 alle 18:00 (cfr. testi Crocetti Patrizia, Daniela Di Dionisio).

In particolare, il teste Daniela Di Dionisio (della cui attendibilità non è possibile dubitare) ha dichiarato: *"confermo che il ricorrente era sottoposto al potere direttivo del dirigente....Ho assistito personalmente, quando era dirigente Lagreca, all'imposizione delle direttive al sig. Melarangelo....Non so riferire esattamente quali fossero gli orari ma confermo che la presenza era giornaliera...il ricorrente concordava e comunicava al dirigente le assenze dal lavoro"*.

Del medesimo tenore le dichiarazioni rese dal teste Crocetti Patrizia, della cui attendibilità non è possibile dubitare: *"Nel periodo di co.co.co. il Dirigente dott. Lagreca impartiva direttive nell'organizzazione del lavoro del ricorrente, in alcuni casi dettava i termini di scadenza delle attività da svolgere, ciò posso riferire in quanto ho assistito personalmente. Credo che il Dirigente Lagreca avesse detto al ricorrente di seguire lo stesso orario di lavoro dei dipendenti"*.

A fronte di tale contesto fattuale la Provincia di Teramo non ha minimamente dimostrato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane già presenti all'interno della propria organizzazione per lo svolgimento delle medesime attività, ed anzi è emerso che il settore Turismo aveva una carenza di organico di due unità, tanto è vero che Piergiorgio Tittarelli non appoggiò la decisione della Provincia di creare una società in house, decisione dettata dalla impossibilità dell'ente pubblico di rinnovare i contratti a termine (in tal senso il teste Piergiorgio Tittarelli).

Il ricorrente, come co.co.co., svolgeva, dunque, una attività lavorativa non specialistica ma al contrario di natura prettamente istituzionale, diretta a colmare il vuoto di organico esistente nel settore turismo.



In altri termini le mansioni svolte dal ricorrente all'interno del settore Turismo non erano funzionali al raggiungimento di obiettivi e progetti specifici (o comunque non erano solo funzionali), ma concretizzavano la sostanza stessa delle competenze e delle funzioni demandate alle Province per il suddetto settore.

Peraltro la durata prolungata del rapporto di collaborazione nella forma sia del co.co.co., sia del co.co.pro. (inammissibile per le p.a.) e sia della prestazione occasionale, che ha avuto una estensione temporale di circa tre anni ed una reiterazione di plurimi contratti di diversa natura, oltre ai rapporti di lavoro a tempo determinato, è già di per sé un indice fortemente sintomatico del ricorso abusivo ai contratti di collaborazione.

Applicando i principi al caso di specie ed indagando sul concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, i testi escussi hanno sostanzialmente ed univocamente confermato che il ricorrente, pur formalmente libero di auto organizzarsi, era in realtà tenuto ad osservare un preciso orario di lavoro, a dar conto della propria presenza in ufficio, attraverso la comunicazione di assenze, ma soprattutto era sottoposto alle direttive impartite dai Dirigenti del Settore, e circostanza ancor più evidente, quando è stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (con la Provincia di Teramo), ha continuato a svolgere le medesime mansioni svolte in precedenza, come collaboratore e prestatore occasionale.

E' dunque, evidente, che aldilà della volontà negoziale formalizzata nei plurimi contratti, il rapporto di lavoro instaurato tra il ricorrente e la Provincia di Teramo, ha assunto nella realtà fattuale tutti i presupposti ed i crismi del rapporto di subordinazione, circostanza resa ancora più manifesta dalla durata dei diversi contratti "precari" di circa 3 anni.

Ebbene, alla luce delle emergenze istruttorie sopra descritte, appare evidente che la Provincia di Teramo si è avvalsa per un periodo di circa 3 anni (dall'1.1.2005 al 31.8.2008 ad eccezione dei periodi di novembre e dicembre 2005), delle prestazioni lavorative del ricorrente, mediante sottoscrizione di plurimi contratti di co.co.co., di co.co.pro. (inammissibile per legge), di prestazione occasionale, al di fuori dei presupposti tipici previsti dalla legge.

Dal canto suo, il ricorrente, stabilmente inserito nell'apparato organizzativo dell'ente convenuto, ha in concreto messo a disposizione le proprie energie lavorative in favore della Provincia di Teramo, energie che sono state dall'amministrazione medesima in concreto utilizzate a proprio vantaggio.





Ciò posto, non può che sostenersi l'applicazione della norma di cui all'art. 2126 c.c. (pacificamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione – cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 22 dicembre 2004, n. 8182), sulla base della circostanza che, a norma dell'art.36 comma 5 D.Lgs 30 marzo 2001 n°165, *“la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”*.

Peraltro, la stessa parte ricorrente non pretende la trasformazione del contratto di collaborazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma rivendita, oltre alle differenze retributive, una serie di poste risarcitorie, su cui si tornerà analiticamente in seguito.

Dunque, come si è detto, l'odierno ricorrente è stata comunque inserita nella struttura organizzativa della Provincia di Teramo ed è stato chiamato a svolgere un'attività lavorativa con modalità che prevedevano orari di lavoro e modalità di compenso a cadenza fissa e con applicazione di alcune garanzie tipiche del rapporto di lavoro subordinato. La situazione in esame dà quindi luogo ad un rapporto di lavoro, sia pur solo assimilabile a quello subordinato, per il quale deve tuttavia essere riconosciuta la applicabilità del principio generale della retribuitività del lavoro prestato sulla base di un atto invalido, posto dall'art.2126 c.c..

Ad ogni buon conto, un rapporto di lavoro subordinato di fatto con un ente pubblico non economico, per i fini istituzionali dello stesso, ancorché non assistito da un regolare atto di nomina e, al limite, vietato da norma imperativa, rientra nella nozione di impiego pubblico e non impedisce la applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto alla retribuzione e alla contribuzione previdenziale propria di un rapporto di impiego pubblico "regolare" (Consiglio di Stato n. 5261/2014; Cassazione civile , sez. lav., 17 ottobre 2005, n. 20009; Consiglio Stato , sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 427).

Sulla scorta di tali considerazioni, deve dunque dichiararsi che Melarangelo Ivan ha in concreto messo a disposizione le proprie energie lavorative in favore della Provincia di Teramo, nella cui organizzazione era stabilmente inserito, nel periodo dall'1.1.2005 al 31.8.2008 ad eccezione dei periodi di novembre e dicembre 2005, maturando il diritto al relativo trattamento retributivo.

In ordine all'inquadramento giuridico ed economico della ricorrente, incontestata l'applicabilità del CCNL per i dipendenti degli Enti Locali, può riconoscersi l'inquadramento



alla categoria C1 istruttore amministrativo articolo 4 del CCNL Enti Locali non contestata dalla parte resistente e comunque congruo in considerazione delle mansioni espletate.

In ordine all'orario di lavoro la ricorrente ha espressamente dichiarato di aver lavorato a tempo pieno (36 ore settimanali), come peraltro confermato dalla prova testimoniale (cfr. Crocetti Patrizia, Daniela Di Dionisio), tenendo in considerazione che dal 31.12.2007 al 30.06.2010 è stato assunto con contratto a tempo determinato part time.

In ordine al *quantum debeatur*, se spetta ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleggi alle particolari modalità della prestazione, per converso vanno esclusi quegli emolumenti che, in quanto eventuali, occasionali od eccezionali, perchè corrisposti in misura variabile ogni anno e previamente autorizzati a seconda delle contingenti disponibilità finanziarie, non possono automaticamente confluire nel computo della retribuzione.

Va altresì esclusa l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, atteso che la stessa è strettamente legata alla sussistenza di specifici e precisi presupposti in fatto, che non sono stati adeguatamente provati nel caso di specie, non avendo la ricorrente formulato alcun capitolo di prova al riguardo e comunque non emergendo nulla dall'istruttoria. La relativa voce andrà, dunque, scomputata.

Le differenze retributive possono essere riconosciute solo ed esclusivamente per il periodo dall'1.1.2005 al 31.8.2008 ad eccezione dei periodi di novembre e dicembre 2005, essendo questo l'unico periodo in cui si è protratto il rapporto di lavoro nelle forme della "precarietà" (co.co.co. e prestazione d'opera occasionale) vietata.

In questo senso deve essere rivalutata la CTU, che invece, per errore nell'articolazione del quesito, ha liquidato le differenze retributive per l'intero periodo dal 2005 al 2010.

Facendo riferimento ai conteggi elaborati dal CTU, la cui relazione peritale si condivide in quanto immune da vizi logici e di calcolo e scomputando la quota liquidata a titolo di ferie non godute e decurtando il periodo dal 31.8.2008 al 30.06.2010 (e le mensilità di novembre e dicembre 2005, anche ai fini del TFR), va dunque riconosciuto alla ricorrente l'importo di € 10.743,31 a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria, oltre all'importo a titolo di TFR da conteggiare in relazione al periodo dall'1.1.2005 al 31.8.2008, che ricalcolando quanto stabilito dal CTU, genera una somma di € 5.013,55 (€ 900,56 TFR maturato per l'anno 2005, € 1186,17 TFR maturato per l'anno 2008), per un totale di € **15.756,86** oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 c.p.c. e 150 disp att. c.p.c. dalla data della maturazione sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23





dicembre 1994 n. 724 (articolo ancora applicabile ai dipendenti pubblici alla luce della pronuncia della C. Cost. n.459/00).

### **Risarcimento del danno**

La parte ricorrente rivendica, altresì, il risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative (articolo 36 del D.lgs n. 165 del 2001), richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di reiterazione di contratti a tempo determinato e la direttiva 1999/70/CE.

Da ultimo la Corte di Cassazione ha affermato che *“in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”* (Cassazione civile, sez. un., 15/03/2016, n. 5072).

Segnatamente la Corte di Cassazione ha affermato che il danno per il dipendente pubblico è altro rispetto alla mancata assunzione con contratto a tempo indeterminato.

Il lavoratore a termine nel pubblico impiego, se il termine è illegittimamente apposto, perde la chance della occupazione alternativa migliore e tale è anche la connotazione intrinseca del danno, seppur più intenso, ove il termine sia illegittimo per abusiva reiterazione dei contratti.

Ma l'esigenza di conformità alla cit. direttiva del 1999 richiede di differenziare. In questo secondo caso - di abuso nella reiterazione dei contratti a termine - occorre anche una disciplina concretamente dissuasiva che abbia, per il dipendente, la valenza di una disciplina agevolativa e di favore, la quale però non può essere ricercata nell'ambito della fattispecie del licenziamento illegittimo, perchè questa implica la illegittima perdita di un posto di lavoro a tempo indeterminato, mentre la fattispecie in esame, all'opposto, esclude in radice che ci sia il



mancato conseguimento di un posto di lavoro a tempo indeterminato stante la preclusione nascente dall'obbligo del concorso pubblico per l'accesso al pubblico impiego.

La fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua, è invece quella della cit. L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, che prevede - per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato nel settore privato che "il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8" (in tal senso già Cass. 21 agosto 2013, n. 19371).

La misura dissuasiva ed il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, quale richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, è proprio in questa agevolazione della prova da ritenersi in via di interpretazione sistematica orientata dalla necessità di conformità alla clausola 5 del più volte cit. accordo quadro: il lavoratore è esonerato dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo ed un massimo.

*“La trasposizione di questo canone di danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario (così già Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481 e 3 luglio 2015, n. 13655) nel senso che vale a colmare quel deficit di tutela, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la cui mancanza esporrebbe la norma interna (art. 36, comma 5, cit.), ove applicabile nella sua sola portata testuale, ad essere in violazione della clausola 5 della direttiva e quindi ad innescare un dubbio di sua illegittimità costituzionale; essa quindi esaurisce l'esigenza di interpretazione adeguatrice. La quale si ferma qui e non si estende anche alla regola della conversione, pure prevista dall'art. 32, comma 5, cit., perchè - si ripete - la mancata conversione è conseguenza di una norma legittima, che anzi rispecchia un'esigenza costituzionale, e che non consente di predicare un (inesistente) danno da mancata conversione.*

*In sintesi, il richiamo alla disciplina del licenziamento illegittimo, sia quella dell'art. 8 della legge n. 604/66 che dell'art. 18 della legge n. 300/1970, che altresì, in ipotesi, quella del regime indennitario in caso di contratto di lavoro a tutele crescenti (D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3), è incongruo perchè per il dipendente pubblico a termine non c'è la perdita di un posto di lavoro. Può invece farsi riferimento all'art. 32, comma 5, cit. che appunto riguarda il risarcimento del danno in caso di illegittima apposizione del termine” (Cassazione civile, sez. un., 15/03/2016, n. 5072)..*





Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, va osservato che parte ricorrente ha allegato l'abusiva reiterazione di contratti a termine e comunque di natura precaria, invocando il risarcimento del danno ex articolo 36 del D.lgs n. 165/2001 facendo riferimento alla tutela ex articolo 18 della Legge n. 300 del 1970 e considerando l'intero arco temporale dall'1.12.2005 al 31.12.2012.

Come sopra esposto la valutazione circa la legittimità dei contratti a termine (co.co.co. e prestazione occasionale) stipulati dalla parte ricorrente può riguardare esclusivamente i contratti di co.co.co. ed a prestazione occasionale sottoscritti con la Provincia di Teramo dall'1.1.2005 al 31.8.2008, atteso che per la restante domanda l'ente provinciale è privo di legittimazione passiva e per il periodo di contratto a tempo determinato il ricorrente è decaduto dalla domanda.

Per quanto attiene il periodo dall'1.1.2005 al 31.8.2008 è stata riscontrata la qualificazione in termini di subordinazione e, dunque, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del D.lgs n 165 del 2001.

Pertanto, essendo ormai pacifico che il danno da risarcire in caso di reiterazione dei contratti a termine nell'ambito del pubblico impiego è solo il danno c.d. "comunitario", è possibile affermare che nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.

In ordine alla applicabilità di tale criterio risarcitorio ai contratti di co.co.co. valga semplicemente rilevare che lo scopo della direttiva 1999/70/CE è quello di sanzionare la abusiva precarizzazione del rapporto di lavoro e che ai sensi dell'articolo 36 comma 5 del D.lgs n. 165 del 2001 il risarcimento del danno è previsto in ogni caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della pubblica amministrazione, tra cui è certamente ricompreso anche l'articolo 7 del medesimo disposto normativo.



Tanto premesso e considerano l'arco temporale interessato dall'abusivo ricorso al contratto di co.co.co. ed a prestazione occasionale (dall'1.1.2005 al 31.8.2008) appare equo quantificare il risarcimento del danno in una somma pari ad 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, tenuto conto della non breve durata del rapporto lavorativo (di durata complessiva di circa 3 anni) e del comportamento delle parti, soprattutto in considerazione della natura pubblica dell'ente convenuto.

Considerato che la retribuzione globale di fatto non è espressamente indicata, si dovrà far riferimento alla retribuzione risultante dalla CTU contabile.

3. Considerato l'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite tra la parte ricorrente e la Provincia di Teramo vanno compensate per metà e poste per il resto a carico dell'ente provinciale.

In ordine alle spese di lite sostenute dalla Teramo Lavoro srl, la sua chiamata in giudizio dalla Provincia di Teramo è stata giustificata dalla prospettazione della parte ricorrente, che ha poi deciso di non usufruire del principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato, con la conseguenza che si ritiene equo compensarle integralmente.

Per quanto riguarda le spese di CTU, in considerazione del difetto di legittimazione passiva della Teramo Lavoro e tenuto conto del parziale accoglimento della domanda (nei confronti della Provincia di Teramo), le spese di CTU sono poste a carico dell'ente provinciale convenuto soccombente, già liquidate con separato decreto.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2019/2013 così provvede:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Teramo Lavoro srl, chiamata in causa dalla Provincia di Teramo;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Teramo in relazione alla domanda avente ad oggetto la costituzione di un rapporto di lavoro alla stessa imputabile, con le relative conseguente economiche, per il periodo dal 26.10.2010 al 31.12.2012;
- dichiara la decadenza ex articolo 32 della legge n. 183 del 2010 in relazione alla domanda di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati dalla ricorrente con la Provincia di Teramo dal 31.12.2007 al 30.06.2010;





- accerta e dichiara che i contratti di lavoro intercorsi tra la parte ricorrente e la PROVINCIA DI TERAMO dall'1.1.2005 al 31.8.2008 sono di natura subordinata ed ascrivibili alla categoria C – posizione economica 1 – del Contratto collettivo nazionale lavoro comparto delle autonomie locali;
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la PROVINCIA DI TERAMO a corrispondere alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 2126 c.c., le differenze retributive liquidate nella misura di € **15.756,86** oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 c.p.c. e 150 disp att. c.p.c. dalla data della maturazione sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724 (articolo ancora applicabile ai dipendenti pubblici alla luce della pronuncia della C. Cost. n.459/00);
- condanna la PROVINCIA DI TERAMO a pagare alla ricorrente una somma pari a 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori come per legge a titolo di risarcimento ex articolo 36 comma 5 del D.lgs n. 165 del 2001;
- previa compensazione della metà, condanna la PROVINCIA DI TERAMO a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € **2.565,50** per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.
- compensa le spese di lite tra la Provincia di Teramo e la Teramo Lavoro srl;
- pone definitivamente a carico della Provincia di Teramo le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.

Teramo 27.9.2017

Il Giudice  
Dott.ssa Daniela Matalucci



N. R.G. 2019/2013



**TRIBUNALE di TERAMO**  
**MAGISTRATURA DEL LAVORO**

**DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL C.T.U.**

Il Giudice del Lavoro,

letta l'istanza presentata dal dott. MATTEO FACCIOLI nominato C.T.U. nella causa n.  
2019 /2013 r.g.;

considerata la natura dell'incarico conferito, nonché la diligenza dimostrata dall'istante nell'espletamento delle operazioni peritali;

rilevato, in particolare, che l'attività svolta dal c.t.u. ricade tra quelle di cui all'art. 10 delle tabelle allegare al D.M. 30.05.2002;

rilevato altresì che si tratta di prestazione di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, tale da giustificare ai sensi dell'art. 52 DPR 30.05.2002. n. 115 l'aumento fino al doppio dell'onorario, anche in relazione alla stesura di ben 3 diverse ipotesi di calcolo;

visti gli artt. 49 e segg. D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e art. 10 tab. All. D.M. 30.05.2002,

**liquida**

in favore del c.t.u. dott. MATTEO FACCIOLI l'importo di €1.164,10 oltre IVA e CP se dovuti; pone detta somma provvisoriamente a carico solidale delle parti resistenti, con salvezza del diritto di rivalsa.

Si comunichi al c.t.u. ed alle parti costituite.

Teramo, 29/06/2016

Il Giudice  
Dott.ssa Daniela Matalucci







**PROVINCIA DI TERAMO**

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 4 del 03.04.2018

**PARERE**

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale avente ad oggetto: AREA 1 – RISORSE UMANE – Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. M.I. contro Provincia di Teramo – Sentenza n. 369/2017 – RG n. 2019/2013 – Richiesta differenze retributive e risarcimento danni. – Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera A del D. Lgs. 267/2000.

=====

L'anno 2018 il giorno 03 del mese di APRILE si è riunito presso la sede della Provincia di Teramo, in Via Giannina Milli, 2 il Collegio dei Revisori dell'Ente, nominato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 09 del 22.03.2016, nelle persone di:

rag. Luciano Rosini	Presidente
dott. Nino Di Furia	Revisore
dott. Alessandro Procida	Revisore

**PREMESSO:**

- che il collegio ha esaminato la proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio, a norma dell'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L., derivante dal ricorso promosso dal sig. M.I. dinanzi al Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro cui la sentenza n. 369/2017 con la quale viene condannata la Provincia di Teramo al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 20.469,03 così distinta: € 8.500,86 per differenze retributive, € 4.423,63 a titolo di risarcimento del danno, € 1.477,01 per spese al C.T.U., € 3.743,36 per spese di lite ed € 2.324,17 per interessi.

**Dato atto:**

- che con Deliberazione n. 1 del 09/01/2018 del Presidente della Provincia è stato deliberato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000;

- che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 da parte delle città metropolitane e delle province già fissato al 28/02/2018 poi differito prima al 31 Marzo 2018 è scaduto;

**Visto:**

- l'art. 163 del d.lgs. n. 267/2000 recante la disciplina dell'esercizio provvisorio il quale prevede che l'Ente può impegnare per intero le somme non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e comunque quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente stesso;



- i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Dirigenti competenti ai sensi dell'art. 49, co. 1 del D. Lgs. 267/2000.

**Considerato che:**

- il debito sarà finanziato con fondi da prevedere sul capitolo 3648 del redigendo bilancio 2018;
- la regolarità amministrativa del riconoscimento dei debiti fuori bilancio in oggetto, è contemplata dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000;
- la regolarità finanziaria e contabile del riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono corrette sotto il profilo normativo e rientrano tra quelle previste dal D. Lgs. 267/2000.

### ESPRIME

**Parere favorevole** sulla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale e ricorda all'Ufficio competente l'obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 23 comma 5, della legge 289/2002 alla trasmissione alla Procura della Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto procedimento.

### IL COLLEGIO DEI REVISORI

rag. Luciano Rosini


Presidente

dott. Nino Di Furia

Revisore

dott. Alessandro Procida

Revisore





PROVINCIA  
DI TERAMO

Mestaglia d'Idro al Metro Civile

## PROPOSTA DI CONSIGLIO N.RO 20 DEL 04/04/2018

OGGETTO: CONTENZIOSO. TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO, SEZIONE LAVORO. M.I. CONTRO PROVINCIA DI TERAMO - SENTENZA N. 369/2017 - RG N. 2019/2013 - RICHIESTA DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RISARCIMENTO DANNI - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000.

VISTO REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Teramo, 04/04/2018

IL DIRIGENTE  
Cozzi Daniela







PROVINCIA  
DI TERAMO

Medaglia d'Onore al Merito Civile

## DELIBERA N.RO 20 DEL 04/04/2018

Oggetto: CONTENZIOSO. TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO, SEZIONE LAVORO. M.I.  
CONTRO PROVINCIA DI TERAMO - SENTENZA N. 369/2017 - RG N. 2019/2013 -  
RICHIESTA DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RISARCIMENTO DANNI -  
RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1,  
LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000.

### VISTO CONTABILE

Il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità contabile dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Teramo, 04/04/2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE  
DELLE RISORSE  
cozzi daniela



